



Adottato il 20/12/2014 dalla Sezione Penale

Protocollo per l'applicazione avanti il Tribunale di Milano dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 per la liquidazione dei compensi professionali ai difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato (art. 74 T.U. spese di giustizia) ed equiparati: collaboratori di giustizia (art. 115 T.U.), imputati difesi d'ufficio insolventi (art. 116 T.U.), imputati irreperibili dichiarati o di fatto (art. 117 T.U.).

Premessa

Atteso che, analogamente al D.M. precedente - n. 140 del 20 luglio 2012 - anche il D.M. n. 55/2014 prevede ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali, i Magistrati e gli Avvocati convengono sull'opportunità di individuare parametri standardizzati di liquidazione dei compensi, sia per rendere effettiva, rapida ed agevole la loro determinazione, sia per ridurre il numero delle opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a carico dell'Erario relativamente al quale si avverte la necessità di giungere a valutazioni eque ed omogenee.

Si conviene sull'opportunità di istituire un sistema di liquidazione, fondato su una *tabella standardizzata* che prevede diverse *ipotesi base* – correlate alla varie tipologie processuali – con *fattori correttivi* da applicarsi nel caso in cui ricorrano situazioni predeterminate nell'ambito di ogni ipotesi base; tale struttura consente di seguire il sistema a fasi con variabili previsto dal D.M. n. 55/14 (che segue la medesima struttura già propria del D.M. n. 140/12, con specifico riferimento ai fattori correttivi: si confronti l'attuale comma 1 dell'art. 12 con il comma 2 del precedente art. 12).

Ricordando che l'attuale Decreto è stato emanato per porre rimedio alle evidenti criticità contenute nel precedente D.M., al fine di migliorare la disciplina per la liquidazione dei compensi anche sotto l'aspetto della congruità della retribuzione nel rispetto della dignità della funzione difensiva, occorre evidenziare le principali novità introdotte dal Decreto attuale:

- è stata eliminata la previsione della riduzione della metà degli importi delle liquidazioni il cui pagamento è a carico dell'Erario (art. 9 D.M. n. 140/12);
- si è stabilita una misura massima sia per gli aumenti (fino all'80%) che per le diminuzioni (fino al 50%) (art. 12 comma 1);
- è stato reintrodotta il rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art. 2);
- i valori medi indicati nella tabella 15 (distinti per fasi e per A.G.) sono leggermente inferiori a quelli già previsti nella tabella B) di cui al precedente Decreto.

Occorre poi considerare un'altra novità normativa introdotta con D.L. n. 147/2013, che ha inserito, nel T.U. n. 115/02, l'art. 106 *bis* secondo il quale *gli importi spettanti al difensore dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato ed equiparati sono ridotti di un terzo.*

Infine, il comma 783 dell'unico articolo della L. n. 208/15 (c.d. Legge di Stabilità 2016) ha aggiunto il comma 3 *bis* all'articolo 83 del T.U. n. 115/02 disponendo che *il decreto di pagamento deve essere emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.*

Tutto ciò premesso,

si conviene quanto segue:

1. il compenso per ciascuna fase viene individuato in maniera convenzionale secondo una delle ipotesi previste nelle allegate tabelle A e B, nelle quali il totale è calcolato computando la riduzione *ex art. 106 bis* T.U. 115/02 e sul quale dovrà essere apportato soltanto l'aumento del 15% relativo al rimborso forfettario delle spese.
2. A tale valore si aggiungono gli aumenti previsti in ragione delle variabili specificamente individuate per i processi che non rientrano nella precedente classificazione, che devono essere ricomprese tra le seguenti:

reati di competenza del Tribunale collegiale: 20%

presenza parte civile: + 20%

imputato detenuto: + 25%, se la detenzione (carceraria o domiciliare) è durata per un periodo significativo del procedimento, salva l'applicazione in sede di convalida di *misura custodiale per la quale l'aumento viene sempre disposto*

giudizio con oltre quattro imputati: + 20%

difesa di più imputati: + 20% per ogni imputato oltre il primo

giudizio di particolare complessità delle imputazioni (desumibile dalla gravità dei fatti e dalla pluralità delle contestazioni): + 30%

giudizio con oltre sei udienze: + 30%

giudizio con oltre dodici udienze: + 60% NB:

NB: SI TENGONO IN CONTO LE SOLE UDIENZE EFFETTIVE: sono "NON EFFETTIVE" le udienze di legittimo impedimento, astensione, mancanza giudice titolare o altre cause che determinano un mero e veloce rinvio incluse le udienze rinviate a causa di mancata citazione o assenza di testimoni.

laddove vi sia la fase introduttiva (attività di cui all'art. 12 co. 3, lett. *b* del decreto):
euro 400

Tutti gli aumenti vengono applicati, secondo gli importi stabiliti per le variabili su indicate, sulla somma base prevista per le varie ipotesi, così come automaticamente calcolato dal *file Excel* che verrà messo a disposizione sui siti *Internet* dei firmatari del presente Protocollo e che ne costituisce parte integrante. Si specifica che la riduzione del 30% ex art. 106bis DPR 115/2002 si applica sull'importo finale ovverosia dopo aver applicato, sulla somma base, gli aumenti stabiliti per le variabili su indicate. Dopodiché verrà applicato l'aumento del 15% a titolo di rimborso spese generali.

3. Il difensore indica nell'istanza di liquidazione le attività svolte ed allega i documenti per le spese sostenute, nonché la stampa del foglio *Excel*, nel quale sono inseriti i dati relativi alle specifiche attività svolte con automatica determinazione del compenso; l'istanza è redatta secondo il fac-simile contenuto nel foglio *Excel* e deve contenere l'indicazione del numero del procedimento ed il nome dell'imputato, il codice fiscale, la partita Iva, l'indirizzo, i recapiti telefonici, il numero di *fax* e la *e-mail* del professionista istante.
4. In caso di attività professionale effettuata in favore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il difensore indica la data di presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e del provvedimento di ammissione, che allega in fotocopia.
5. In caso di attività professionale effettuata in favore di imputato dichiarato irreperibile, il difensore indica la data del provvedimento dichiarativo dell'irreperibilità, che allega in fotocopia.

6. Nel caso di prestazione di attività in favore di imputato di fatto irreperibile, il difensore fornisce la prova, mediante allegazione non appena disponibile, dell'infruttuoso esperimento delle procedure per il rintraccio del proprio assistito conseguente alla richiesta all'Ufficio Anagrafe di appartenenza e/o al Consolato e/o all'Ufficio Immigrazione e al DAP.
7. In caso di prestazione di difesa di ufficio in favore di imputato insolvente, il difensore fornisce la prova, mediante allegazione non appena disponibile, di aver inutilmente esperito il tentativo di recupero del credito professionale; l'insolvenza è presunta qualora, a seguito di verifica presso il Catasto nazionale, la Motorizzazione civile e l'Agenzia delle Entrate, l'imputato non risulti titolare di beni immobili o mobili registrati aggredibili, né risulti aver presentato dichiarazione dei redditi negli ultimi due anni.
8. Salvo che per i casi di cui ai punti 6 e 7, per i quali non è applicabile il disposto di cui al comma 3 *bis* dell'art. 83 T.U. n. 115/02, l'istanza di liquidazione deve essere presentata in udienza prima che il giudice pronunci la sentenza o il provvedimento che definisce la fase; il giudice provvede alla liquidazione con separato decreto letto in udienza contestualmente al dispositivo – ed in tal caso la lettura equivale alla notifica - ovvero depositato in cancelleria con il provvedimento emesso all'esito dell'udienza camerale, nel qual caso copia del decreto di liquidazione viene consegnata alla parte richiedente – anche tramite posta elettronica certificata – previa rinuncia alla notifica.
In ogni caso, ai fini della notifica del decreto di liquidazione, ove necessaria, il difensore si adopera affinché l'imputato non presenti effettui l'elezione di domicilio presso il suo studio, in modo che la lettura del provvedimento di liquidazione valga come notifica.
9. Il giudice liquida, oltre il compenso calcolato secondo le ipotesi previste nelle allegate tabelle, anche le spese documentate.
10. Il giudice liquida i compensi secondo le ipotesi previste nelle allegate tabelle solo se il difensore ne fa esplicita richiesta.
11. Le disposizioni di cui sopra si applicano alle liquidazioni successive all'approvazione del presente Protocollo ancorché le relative istanze siano state presentate antecedentemente.
12. E' istituito un Osservatorio permanente, composto da due rappresentanti per ciascuno dei firmatari, che ha il compito di sovrintendere alla regolare applicazione del presente Protocollo recependo le segnalazioni su potenziali criticità ed adottando tutti i correttivi

ritenuti utili, comprese eventuali modifiche alle presenti disposizioni; l'Osservatorio viene convocato con cadenza semestrale ad iniziativa di ogni parte interessata.

13. Il presente Protocollo perderà efficacia in caso di accordi nazionali.

Milano, 30 NOV. 2016

Il Presidente del Tribunale
Roberto Bichi



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Remo Danovi



Il Presidente della Camera Penale
Monica Barbara Gambirasio




TABELLA A (Tribunale)

IPOTESI 1.

(incidenti di esecuzione)

- Fase di studio: euro 225;

- Fase decisoria: euro 375;

Totale euro 600 ridotto di 1/3 *ex art. 106 bis T.U.* = euro 400 oltre aumento del 15% *ex art. 2 D.M. 55/14*

IPOTESI 2.

(patteggiamenti)

- Fase di studio: euro 400;

- Fase decisoria: euro 800;

Totale euro 1.200 ridotto di 1/3 *ex art. 106 bis T.U.* = euro 800 oltre aumento del 15% *ex art. 2 D.M. 55/14*

IPOTESI 3.

(direttissime con convalida, concluse con patteggiamento o rito abbreviato, anche condizionato)

- Fase di studio: euro 300;

- Fase istruttoria, compresa la convalida: euro 400;

- Fase decisoria: euro 800;

Totale euro 1.500 ridotto di 1/3 *ex art. 106 bis T.U.* = euro 1.000 oltre aumento del 15% *ex art. 2 D.M. 55/14*

IPOTESI 4

(direttissime con convalida, alle quali segue il giudizio ordinario)

– Fase di studio: euro 300;

- Fase istruttoria, compresa la convalida: euro 700;
- Fase decisoria: euro 800;

Totale euro 1.800 ridotto di 1/3 *ex art. 106 bis T.U.* = euro 1.200 oltre aumento del 15% *ex art. 2 D.M. 55/14*

IPOTESI 5.

(rito abbreviato semplice o con solo interrogatorio dell'imputato)

- Fase di studio: euro 350;
- Fase decisoria: euro 1.000;

Totale euro 1.350 ridotto di 1/3 *ex art. 106 bis T.U.* = euro 900 oltre aumento del 15% *ex art. 2 D.M. 55/14*

IPOTESI 6.

(rito abbreviato condizionato. L'interrogatorio dell'imputato non rende condizionato il rito abbreviato)

- Fase di studio: euro 375;
- Fase istruttoria: euro 300;
- Fase decisoria: euro 900;

Totale euro 1.575 ridotto di 1/3 *ex art. 106 bis T.U.* = euro 1.050 oltre aumento del 15% *ex art. 2 D.M. 55/14*

IPOTESI 7.

(dibattimento ipotesi base)

- Fase di studio: euro 350;
- Fase istruttoria: euro 600;
- Fase decisoria: euro 700;

Totale euro 1.650 ridotto di 1/3 *ex art. 106 bis T.U.* = euro 1.100 oltre aumento del 15% *ex art. 2 D.M. 55/14*.

Se la fase istruttoria comporta l'escussione di oltre 5 testi, si applica il moltiplicatore del 30%

TABELLA B (GIP/GUP)

IPOTESI 1.

(udienza preliminare)

- Fase di studio: euro 350;

- Fase decisoria: euro 640;

Totale euro 990 ridotto di 1/3 *ex art. 106 bis T.U.* = **euro 660 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/14**

IPOTESI 2.

(udienza preliminare con istruttoria. Non si considera attività istruttoria l'interrogatorio dell'imputato)

- Fase di studio: euro 350;

- Fase istruttoria: euro 525;

- Fase decisoria: euro 725;

Totale euro 1.600 ridotto di 1/3 *ex art. 106 bis T.U.* = **euro 1.067 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/14**

IPOTESI 3.

(patteggiamenti)

- Fase di studio: euro 350;

- Fase decisoria: euro 850;

Totale euro 1.200 ridotto di 1/3 *ex art. 106 bis T.U.* = **euro 800 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/14**

IPOTESI 4.

(rito abbreviato semplice o con solo interrogatorio dell'imputato)

- Fase di studio: euro 350;

- Fase decisoria: euro 1.000;

Totale euro 1.350 ridotto di 1/3 *ex art. 106 bis T.U.* = euro 900 oltre aumento del 15% *ex art. 2 D.M. 55/14*

IPOTESI 5.

(rito abbreviato condizionato. L'interrogatorio dell'imputato non rende condizionato il rito abbreviato)

- Fase di studio: euro 350;

- Fase istruttoria: euro 300;

- Fase decisoria: euro 925;

Totale euro 1.575 ridotto di 1/3 *ex art. 106 bis T.U.* = euro 1.050 oltre aumento del 15% *ex art. 2 D.M. 55/14*

IPOTESI FISSE SENZA APPLICATORI DI CORRETTIVI

GIUDIZIO CONCLUSOSI CON LA MESSA ALLA PROVA O LAVORI DI PPUU: Totale euro 1.000, già ridotto di 1/3 *ex art. 106 bis T.U.*, oltre aumento del 15% *ex art. 2 D.M. 55/14*.

ATTIVITÀ AVANTI IL TRIBUNALE PER IL RIESAME:

- **Riesame a seguito di udienza di convalida avanti il Gip o a seguito di giudizio direttissimo:** Totale euro 600, già ridotto di 1/3 *ex art. 106 bis T.U.*, oltre aumento del 15% *ex art. 2 D.M. 55/14*
- **Riesame di maggiore complessità:** sino a € 1.500,00, già ridotto di 1/3 *ex art. 106 bis T.U.*, oltre aumento del 15% *ex art. 2 D.M. 55/14*.

SENTENZE EX ART 129 c.p.p., EMESSE IN 1° UDIENZA.

Totale euro 500,00 già ridotto di 1/3 *ex art. 106 bis T.U.* oltre aumento del 15% *ex art. 2 D.M. 55/14*

ARCHIVIAZIONE CON ATTIVITA' MEMORIA/INTERROGATORIO/UDIENZA

Totale euro 700,00 già ridotto di 1/3 *ex art. 106 bis T.U. oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/14*

UDIENZA CONVALIDA DI ARRESTO O FERMO. La liquidazione verrà disposta dal GUP se v'è udienza preliminare, altrimenti si rientra nell'ipotesi di liquidazione di fase del GIP)

Totale euro 400 già ridotto di 1/3 *ex art. 106 bis T.U. oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/14*